



COMUNE DI TRAVERSETOLO

Provincia di PARMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29

DEL 30/04/2016

Sessione Ordinaria – Seduta in prima convocazione

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO D'IMPOSTA 2016 (RELATORE IL SINDACO).

L'anno **duemilasedici**, addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore 10:00 in Traversetolo nella sala delle adunanze consiliari vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti:

			Presenti	Assenti
1	MARI GINETTO	Sindaco	SI	
2	CAVAZZINI ALBINA	Consigliere	SI	
3	GHIRARDINI GABRIELLA	consigliere	SI	
4	BELLINI GIANNI GUIDO	Consigliere		SI
5	MONICA LAURA	Consigliere	SI	
6	D'AMELIO PAOLA	Consigliere	SI	
7	BRUGNOLI NICOLA	Consigliere	SI	
8	SPINELLI LUCINA	Consigliere		SI
9	BONZANINI EGIDIO	Consigliere	SI	
10	MADURERI SERGIO	Consigliere	SI	
11	DALL'ORTO SIMONE	Consigliere		SI
12	CALORI CRISTIANO	Consigliere		SI
13	ZANETTINI ALBERTO	Consigliere		SI

8

5

Assiste il Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Franca Pavarani la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Egidio Bonzanini nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO D'IMPOSTA 2016 (RELATORE IL SINDACO).

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di delibera di cui all'oggetto e preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c.1 e l'art. 147-bis, comma 1, del D. Leggs. 267/2000;

PREMESSO che:

- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Manovra Monti), convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in particolare l'art. 13, ha disposto l'introduzione sperimentale anticipata, a partire dall'anno 2012, dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 7, 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), in particolare il comma 169, prevede che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- il comma 16 dell'art. 53 della Legge n. 388/2000 prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi all'entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- il D.M. 28 ottobre 2015 ha stabilito, per l'anno 2016, il differimento al 31 Marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 01/03/2016 ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 al 30 Aprile 2016;
- l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 stabilisce:
 - alla lettera a) che “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato [articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#)”;
 - alla lettera f) che “è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011](#), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato [articolo 13](#)”;
 - alla lettera g) che “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato [articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;
 - alla lettera h) che “sono abrogati il comma 11 dell'[articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#), i commi 3 e 7 dell'[articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011](#); per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo [articolo 2](#). Il comma 17 dell'[articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#) continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano”;

RILEVATO che:

- a) a seguito dell'abrogazione del comma 11 dell'art. 13, della Manovra Monti, allo Stato risulta ora riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011](#), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato [articolo 13](#);

- b) dalla lettura dell'art. 1, comma 380, della Legge 228/2012 ai Comuni compete l'intero gettito dell'imposta relativa ai restanti immobili;

CONSIDERATO inoltre che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'*articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'*articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RAVVISATO che, sulla base del comma 6, dell'art. 14, del D. Lgs. n. 23/2011 e successive modificazioni, è confermata, anche per l'IMU, la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modificazioni, nello specifico i commi:

- 640 che prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non possa superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal [comma 677](#);
- 677 che prevede che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, possa determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'[articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'[articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011](#)
- 703 il quale prevede che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- 708 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo [articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#);
- 707 il quale prevede che l'imposta municipale propria non si applichi al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dello stesso art. 13 citato;

RICHIAMATA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), che contiene diverse disposizioni in materia di I.M.U., in particolare:

- a) l'art. 1, c. 13, lettera a), stabilisce che sono esenti dall' I.M.U. i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (con conseguente abrogazione, disposta al comma 10 dello stesso articolo, del moltiplicatore 75 per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP ed abrogazione delle riduzioni d'imposta per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP);
- b) l'art. 1, c. 10, prevede che la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che li utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- c) l'art. 1, c. 53, prevede che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%;
- d) l'art. 1, c. 21, stabilisce che a decorrere dal 01 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

CONSIDERATO che:

- l'art. 7, comma 1, lett. h, del D. Lgs. N. 504/1992, richiamato dalla legge di disciplina dell'IMU, stabiliva l'esenzione da IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina così delimitati con circolare del Ministero Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 – provvedimento in base al quale i terreni ricadenti nel Comune di Traversetolo erano in parte esenti e in parte soggetti ad ICI/IMU;
- l'art. 22, comma 2, del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014 aveva previsto che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sarebbero stati individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applicava l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#), iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadevano in zone montane o di collina, era riconosciuta l'esenzione dall'IMU;
- il Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'Interno, con Decreto in data 28 novembre 2014, all'art. 2 aveva previsto che:
 1. Sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'[art. 7, comma 1, lettera h\), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#) i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), <http://www.istat.it/it/archivio/6789>, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)».
 1. Sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'[art. 7, comma 1, lettera h\), del decreto legislativo n. 504 del 1992](#) i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'[art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.](#)

99, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base dell'«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), <http://www.istat.it/it/archivio/6789>, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)».

2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 2 nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'[art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004](#), iscritti nella previdenza agricola.
3. Per i terreni ubicati nei comuni diversi da quelli individuati nei commi 1 e 2, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente dell'imposta municipale propria e, in particolare, delle disposizioni di cui all'[art. 13, commi 5 e 8-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011](#).
4. L'individuazione dei terreni, effettuata ai sensi del presente articolo, ai quali si applica l'esenzione di cui all'[art. 7, comma 1, lettera h\) del decreto legislativo n. 504 del 1992](#), sostituisce quella effettuata in base alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
5. I terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che ricadono nelle fattispecie di cui ai commi 2, 3 e 4 sono esenti dall'imposta municipale propria.

CONSIDERATO inoltre che con successivo D.L. n. 4 del 24/01/2015, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 34 il Governo ha nuovamente riscritto i criteri altimetrici introdotti con il D.M. del 28/11/2014 stabilendo che:

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), si applica:
 - a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
 - b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del [decreto legislativo n. 99 del 2004](#), iscritti nella previdenza agricola.
3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta 2014.

RICHIAMATA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) che all'art. 1, comma 13, ha previsto:

- a) la reintroduzione dal 2016 del riferimento alla Circolare Min. Finanze n. 9/1993 per la qualifica di comune montano al fine di applicare l'esenzione d'imposta;
- b) l'estensione dell'esenzione ai terreni posseduti e condotti da CD e IAP indipendentemente dalla loro ubicazione;
- c) la conferma dell'esenzione per i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva;
- d) l'abrogazione delle norme che disciplinavano l'esenzione dei terreni fino al 31/12/2015;

APPURATO pertanto che a partire dall'anno 2016 diviene nuovamente operante l'esenzione prevista per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. n. 984/1977 (con delimitazione che discende dalla Circolare Mef n. 9 del 14/6/1993);

- che pertanto parte dei terreni agricoli siti nel Comune di Traversetolo risultano dal 2016 esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h) del D.L.vo 504/1992 valido ai fini IMU in quanto introdotto nell'art. 9, comma 8, D.L.vo n. 23/2011 richiamato dall'art. 13, comma 13, D.L. n. 201/2011; per i

rimanenti terreni del Comune di Traversetolo soggetti ai IMU si rendono operanti, qualora ricorrano le condizioni, le agevolazioni previste dall'art. 1, comma 13, della Legge n. 208/2015;

RILEVATO che l'art. 13 del DL n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, prevede:

- a) al comma 6 che l'aliquota di base dell'imposta sia pari allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- b) al comma 7 che l'aliquota sia ridotta allo 0,40 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,20 punti percentuali;

CONSIDERATO quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011 e successive modificazioni il quale prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#);

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni in merito alle casistiche delle esenzioni/esclusioni oggettive dall'applicazione dell'IMU a decorrere dal 01/01/2014 e dalle nuove casistiche a decorrere dal 01/01/2015 e dall'01/01/2016;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 20/06/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

CONSIDERATO che l'art.1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha soppresso il Fondo Sperimentale di riequilibrio di cui all'art.2 del d.lgs. 23/2011, istituendo, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale alimentato da una quota dell'Imposta Municipale propria di spettanza dei comuni con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate-Struttura di gestione degli F24;

RICHIAMATO l'art. 1, c. 26, della L. n. 208/2015, sopra richiamata che prevede che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle Leggi Regionali e delle Deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei Tributi e delle Addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

CONSIDERATO che:

- l'azione dell'Amministrazione, in questi anni, a fronte di interventi costanti e continui volti a ridurre i trasferimenti e a limitarne la propria autonomia locale, si è orientata alla razionalizzazione della spesa, poiché impossibilitata ad adottare politiche fiscali;
- l'ente locale deve continuare a garantire un sistema di servizi alla persona tali da rappresentare un sostegno ai cittadini e alle famiglie;
- l'Ente intende garantirsi una seppur minima capacità di investimento soprattutto nel settore delle manutenzioni e del patrimonio pubblico;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 20/07/2015 con la quale sono state determinate le

aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU per l'anno d'imposta 2015;

RITENUTO pertanto di confermare, in relazione alle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), già stabilite per l'anno 2015, come di seguito riportato:

1. aliquota ordinaria pari allo 1,06 % per tutti i tipi di immobili, ad eccezione dei fabbricati di cui ai punti 2) e 3) che seguono e dei terreni agricoli per i quali è prevista apposita aliquota al punto 4);
2. aliquota pari allo 0,35 % per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
3. aliquota pari allo 0,86 % per le abitazioni e relative pertinenze che il soggetto passivo IMU, residente nel Comune di Traversetolo, ha concesso in comodato/uso gratuito a parenti di primo grado (genitori e figli) dimoranti abitualmente nell'immobile. La dimora abituale deve risultare anche dall'iscrizione anagrafica;
4. aliquota pari allo 1,06 % per i terreni agricoli ricadenti nella porzione di territorio del Comune di Traversetolo, che in base alla circolare del MEF n. 9 del 14/06/1993, erano considerati terreni già imponibili ai fini ICI/IMU;

RITENUTO inoltre di confermare:

- a) che "per pertinenze di un'unità immobiliare utilizzabile ai fini abitativi s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";
- b) le detrazioni per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 negli importi fissati dalla legge;
- c) che l'aliquota, per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, e la detrazione si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di previsione 2016 ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 200 n. 267;

TENUTO CONTO che, sulla base dei dati in possesso dell'Ufficio Tributi e delle modifiche normative richiamate in premessa, l'entrata complessiva dell'IMU netta stimata a favore del Comune derivante dall'applicazione dal 2016 delle aliquote e detrazioni IMU di cui al presente atto ammonta complessivamente ad euro 2.659.083,63;

UDITA l'introduzione del Sindaco Sig. Ginetto Mari e la relazione della Responsabile del Servizio Tributi Dott.ssa Barbara Pagani svolta in forma congiunta per tutti i punti dell'odg riguardanti i tributi comunali;

CON VOTI favorevoli n.7, n.1 contrario (consigliere Madureri) espressi in forma palese dai n.8 presenti e votanti;

DELIBERA

a) di confermare, tenuto conto di quanto esplicitato in premessa ed in relazione alle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016, per l'anno 2016, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), già stabilite per l'anno 2015, come di seguito riportato:

1. aliquota ordinaria pari allo 1,06 % per tutti i tipi di immobili, ad eccezione dei fabbricati di cui ai punti 2) e 3) che seguono e dei terreni agricoli per i quali è prevista apposita aliquota al punto 4);
 2. aliquota pari allo 0,35 % per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
 3. aliquota pari allo 0,86 % per le abitazioni e relative pertinenze che il soggetto passivo IMU, residente nel Comune di Traversetolo, ha concesso in comodato/uso gratuito a parenti di primo grado (genitori e figli) dimoranti abitualmente nell'immobile. La dimora abituale deve risultare anche dall'iscrizione anagrafica;
 4. aliquota pari allo 1,06 % per i terreni agricoli ricadenti nella porzione di territorio del Comune di Traversetolo, che in base alla circolare del MEF n. 9 del 14/06/1993, erano considerati terreni già imponibili ai fini ICI/IMU;
- b. di precisare che “per pertinenze di un’unità immobiliare utilizzabile ai fini abitativi s’intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo”;
- c. di mantenere le detrazioni per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 negli importi fissati dalla legge;
- d. di confermare che l’aliquota per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e precisamente per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- e. di precisare che l’applicazione di aliquota agevolata comporta obbligo di presentazione della dichiarazione IMU;
- f. di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e Finanze secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge citate in premessa;
- g. di ottemperare all’obbligo imposto dall’ art. 23 del D. L.gs. n.33 del 14/03/2013 disponendo la pubblicazione sul sito Internet del Comune, nell’area “Amministrazione Trasparente”, dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Oggetto	Approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) Anno 2016;
Contenuto sintetico	Approvazione delle aliquote e detrazioni applicabili per l’anno 2016 per l’IMU;
Eventuale spesa prevista	====
Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento	Regolamento per l’applicazione dell’IMU; D.L. n. 201/2011 – Legge di conversione n. 214/2011; Legge n. 147/2013; Delibera Consiglio Comunale n. 27 del 20/07/2015;

Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art.49 c.1 e l’art. 147-bis, comma 1 del del D.Legs. 267/2000 i seguenti pareri:

- Del Responsabile del servizio Dott.ssa Barbara Pagani in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;

- Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Barbara Pagani in ordine alla regolarità contabile: favorevole;

SUCCESSIVAMENTE , ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli n. 7, n.1 contrario (consigliere Madureri), espressi in forma palese dai n.8 presenti e votanti,

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in premessa.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 D.Legs. n.82/2005.

IL PRESIDENTE
Egidio Bonzanini

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Franca Pavarani